FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 26

Personale insegnante

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonche' per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali gia' ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Universita' e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme;

per il 1966..... L. 3.385 milioni per il 1967..... " 9.675 " per il 1968..... " 16.247,5 " per il 1969..... " 23.492,5 " per il 1970..... " 29.875 ". Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sara' destinata alle esigenze delle Universita', Facolta' e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.(3)

Versione in vigore dal 14 marzo 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	IV — Università e ricerca scientifica
Capo	I — Personale ed organici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 24 febbraio 1967, n. 62 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, e'

destinato alle esigenze delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facolta' e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965." Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 9) che "Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico"".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-26-personale-insegnante/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it